



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torino – Sez. VII

Dott.ssa Giovanna VAJO

Sentenza N. **8527/12**  
 Spediz. il **08/11/12**  
 Depositate il **20 NOV 2012**  
 Rg. N. **4189/12**  
 Cron. N. **59695/12**  
 Rep. N. **59695/12**  
*[Handwritten signature]*

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile R.G. n. 7189/12 promossa da:

RODOVERO Cecilia, residente in Alpignano ed elettivamente domiciliata in  
 Collegno, c.so Francia 186, presso lo studio e le persone degli avv.ti Alfredo  
 Arcidiacono e Enrico Cioni che la rappresentano e difendono per delega a  
 margine dell'atto di citazione.

ATTRICE

contro

COMUNE di ALPIGNANO, in persona del Sindaco *pro tempore*, dott. Gianni Da  
 Ronco elettivamente domiciliato in Torino via Beaumont 76 presso lo studio e la  
 persona dell'avv. Daniela Formica che lo rappresenta ed assiste in base a delibera  
 della Giunta Comunale n. 14/2012 e in forza di procura *ad litem* 15.3.2012 in  
 calce all'atto di citazione notificato

CONVENUTO

OGGETTO: Risarcimento danni

CONCLUSIONI DEFINITIVE DI PARTE ATTRICE:

Statuire la responsabilità civile del Comune di Alpignano, in persona del Sindaco  
*pro tempore* nella sua qualità di proprietario, custode e gestore del demani stradale  
 pubblico e contestualmente dichiararlo tenuto e condannarlo al risarcimento dei  
 danni fisici subiti dalla sig.ra Rodovero Cecilia nella capital somma che si indica  
 in € 4.501,50 o in quell'altra veriore emersa in corso di causa con interessi  
 compensativi maturati e maturandi.

13 DIC 2012

*[Handwritten signature]*  
 Alivello G. U.

Torino,

Comunque il tutto nei limiti della competenza per valore del Giudice di Pace adito.

Con vittoria di spese ed onorari di difesa.

**CONCLUSIONI DEFINITIVE DI PARTE CONVENUTA:**

Voglia l'Ill.mo Giudice di Pace adito, nel merito principalmente respingere la domanda attrice assolvendo conseguentemente l'Amministrazione convenuta da ogni avversaria pretesa; in via subordinata, dichiarare che il comportamento colposo dell'attrice ha concorso a cagionare il danno, riducendo in conseguenza il risarcimento eventualmente riconosciuto da liquidarsi comunque nei limiti di quanto provato ed accertato in corso di causa.

In ogni caso con il favore delle spese ed onorari di difesa oltre oneri di legge.

\*O\*O\*O\*O\*O\*

**ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO** ai sensi dell'art. 132, 2° comma n. 4 cpc e dell'art. 118 Disp att. al cpc

\*O\*O\*O\*O\*O\*

La sig.ra Cecilia Rodovero ha convenuto in giudizio il Comune di Alpignano, in persona del Sindaco *pro tempore*, per richiedere il risarcimento dei danni da essa subiti in conseguenza di una caduta occorsale il giorno 27.1.2011 a causa di una buca esistente sul sedime stradale mentre, nel piazzale del Supermercato Carrefour sito in Alpignano in via Cavour, stava spingendo il carrello nel quale aveva posto la spesa.

Afferma che la buca non era visibile e la illuminazione era scarsa.

Subiva un trauma al ginocchio e alla caviglia che comportava la necessità di utilizzo di un tutore prescritto al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Rivoli e veniva dimessa con la diagnosi di distorsione e distrazione della caviglia.

In merito all'*an debeatur* la parte convenuta contesta la responsabilità che viene attribuita al Comune di Alpignano, ente proprietario del bene.

Si rileva che tale responsabilità deriva, per la più recente giurisprudenza ormai consolidata, ai sensi dell'art. 2051 c.c. in quanto la P.A. è custode del suolo pubblico sul quale ha il dovere di vigilanza, di controllo e di manutenzione ed è responsabile oggettivamente salva unicamente la prova liberatoria del caso fortuito.

La prova posta a carico della parte danneggiata è riferita al nesso di causalità tra l'evento e il danno.

Nel caso di specie è stata esperita istruttoria testimoniale dalla quale si può ritenere, senza dubbio, che tale nesso sia stato dimostrato: la sig.ra Rodovero è caduta a terra mentre si stava avvicinando al posto dove aveva parcheggiato la sua autovettura e stava spingendo il carrello della spesa; dalle testimonianze rese in giudizio è stato accertato (teste Jessica Varone e Valter Mussino) che l'attrice è stata impedita dalla percezione della presenza della buca avendo il carrello avanti a sé, che era ora notturna (h. 19,30 del mese di gennaio), la illuminazione era scarsa e vi erano più buche sulla pavimentazione che sono state definite dalla teste Varone "a macchia di leopardo".

I testi di parte convenuta (Vincenzo Locuratolo e Andrea Capuano) hanno riferito che la illuminazione era funzionante ma questi hanno anche riferito, come ha confermato il teste Mussino, che esistevano dei cartelli segnalatori della presenza delle buche che erano posti all'ingresso del supermercato e che furono rimossi quando vennero eliminate le buche.

La difesa della parte convenuta attribuisce alla sig.ra Rodovero mancanza di prudenza e disattenzione per non avere prestato la dovuta attenzione ai cartelli segnalatori della presenza delle buche e attribuisce tale fatto colposo della danneggiata all'evento "fortuito" idoneo a esimere la PA da responsabilità in quanto rappresentato dal comportamento colposo tenuto dal soggetto danneggiato.

Si può osservare, in proposito, che la presenza di cartelli segnalatori della presenza di anomalie sul fondo stradale poi ripristinato dopo l'incidente (teste

Locuratolo) non rappresenta in questo caso particolare un motivo di esonero della responsabilità del Comune di Alpignano bensì un motivo di carenza di manutenzione. La presenza di cartelli segnalatori all'ingresso di un parcheggio ove sussiste, tra l'altro, una illuminazione anche scarsa non appare sufficiente per attribuire, quanto meno, un concorso di colpa della parte danneggiata.

Il principio generalizzato della S.C. e tassativamente applicato agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico di applicazione dall'art. 2051 c.c. configura il caso fortuito come rappresentato *da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo non possa essere rimossa o segnalata per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere* (Cass. n. 8157/2009)

Il caso fortuito posto a carico dell'ente proprietario della strada deve essere rappresentato da un fatto estraneo alla sua sfera di custodia "*avente un impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità*" (Cass. n. 15389/2011) e non può riflettersi su una presunta mancanza di attenzione del danneggiato né risolversi con una segnalazione, non sempre e con certezza avvertibile, presuntivamente ritenuta idonea a scarico di responsabilità per l'ente pubblico ovvero per concorso di responsabilità del danneggiato.

Deve invece ritenersi del tutto assorbente il mancato tempestivo e prudente intervento per il ripristino della pavimentazione dovendosi considerare che non esisteva una sola buca ma erano molte (oppure solo alcune) ma estese.

Nè può essere attribuito alla sig.ra Rodovero un concorso di colpa nel verificarsi dell'evento stante l'impossibilità per la stessa di percepire la presenza della buca avendo il carrello avanti a sé che le ostruiva la visuale.

L'attrice chiede in giudizio la liquidazione dei danni subiti che concordemente con la parte convenuta e per economia processuale è stata determinata, in ordine

al *quantum*, in un danno biologico del 2% con invalidità temporanea di venti giorni al 50% e ulteriori 20 giorni al 25%.

In relazione alla monetizzazione del danno sui parametri concordati la parte convenuta non ha espresso contestazioni sui valori esposti in atto di citazione che, per l'accordo sulla percentuale del 2%, deve essere ridotto ad € 2.293,00 mentre, per i pregiudizi biologici di invalidità temporanea parziale, si possono confermare € 910,00 per la invalidità parziale al 50% ed € 455,00 per la invalidità parziale al 25%.

Non è accoglibile la personalizzazione del parametro uniforme di base posto che la reale entità del danno porterebbe ad una liquidazione puramente simbolica.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in base a quanto disposto nel Decreto del Ministero della Giustizia 20.7.2012 n. 140.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torino, definitivamente pronunciando,

**Dichiarata** la responsabilità civile del Comune di Alpignano, in persona del Sindaco *pro tempore*, nella sua qualità di proprietario, custode e gestore del demanio stradale pubblico, lo **condanna** al risarcimento dei danni a favore della sig.ra Cecilia Rodovero nella somma di € 3.658,00 oltre agli interessi legali maturati dall'evento fino al saldo. Nei limiti della competenza del giudice adito.

**Condanna** il Comune di Alpignano nella persona del Sindaco *pro tempore* alla rifusione delle spese di giudizio che vengono liquidate nell'importo complessivo di € 1.914,45 di cui € 1.795,00 per compensi ed € 119,45 per esposti oltre IVA e CPA.

Così deciso in Torino il 20 novembre 2012

  
Giudice di Pace  
Dr.ssa Simona Battu  
BATTU Dr.ssa Simona  
CANCELLIERE  
DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Oggi ..... 20 NOV 2012  
BATTU Dr.ssa Simona  
CANCELLIERE